



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Leopoldo DI GIROLAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2009^(*)

Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge disciplina la costituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie che ne sono sprovviste.

L'obiettivo è il passaggio per gli esercenti le professioni non costituite in collegi da un sistema associativo di tipo volontaristico ad uno che prevede l'iscrizione all'albo, quale requisito obbligatorio e indispensabile per l'esercizio professionale. Destinatari diretti del provvedimento sono quindi tutti gli esercenti le professioni sanitarie non mediche, sia quelle già esistenti sia quelle di nuova configurazione, le strutture sanitarie presso le quali essi operano e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in quanto preposto alla funzione di vigilanza sugli ordini professionali.

Il disegno di legge contiene alcune disposizioni di principio afferenti all'elezione degli organi e alla concreta operatività degli ordini professionali, finalizzate a garantire la funzionalità degli stessi e delle relative federazioni. Tali disposizioni avranno compiuta realizzazione con l'emanazione del previsto regolamento di attuazione che conterrà le relative norme di dettaglio.

L'articolo 1 istituisce gli ordini professionali delle professioni sanitarie infermieristiche, della professione ostetrica, della professione di tecnico sanitario di radiologia medica (procedendo alla trasformazione in ordini dei collegi esistenti); per le professioni sanitarie della riabilitazione, le professioni tecnico-sanitarie e le professioni sanitarie della prevenzione gli ordini professionali sono istituiti *ex novo*. Agli ordini è riconosciuta la natura di enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale, finanziaria, statutaria e regolamentare. È altresì pre-

visto che i loro statuti, adottati nel rispetto delle disposizioni della legge, siano approvati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Da ultimo, l'articolo prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali eserciti la funzione di vigilanza sulle federazioni nazionali, sugli ordini professionali e sulle citate professioni sanitarie.

L'articolo 2 specifica quali albi, divisi per singola professione, sono istituiti presso ogni ordine professionale individuato nell'articolo 1.

L'articolo 3 stabilisce che gli ordini professionali siano, di norma, istituiti in ogni provincia, prevedendo, tuttavia, la possibilità di istituire, al ricorrere di date condizioni, ordini a livello interprovinciale, regionale o interregionale. Sono inoltre individuati gli organi degli ordini, garantendo che ogni professione sia adeguatamente rappresentata, nonché stabilendo i presupposti e le procedure per lo scioglimento del consiglio direttivo di ciascun Ordine.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, per ciascun albo, presso l'ordine professionale del capoluogo di regione, di una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti. È altresì stabilito che per gli iscritti all'albo si applicano le disposizioni del codice deontologico approvato dalle federazioni nazionali e che è fatto obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati e agli ordini di dare reciproca informazione relativamente ai procedimenti disciplinari in atto al fine di adempiere ai rispettivi obblighi.

L'articolo 5 prevede che gli ordini professionali siano costituiti in federazioni nazio-

nali con sede in Roma, ed elenca gli organi delle stesse, prevedendo presupposti e procedure per lo scioglimento del comitato centrale.

L'articolo 6 prevede che gli statuti degli Ordini professionali e delle federazioni nazionali debbano attenersi a taluni importanti principi, tra cui si segnalano: democraticità nelle procedure di elezione degli organi; non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale; individuazione di meccanismi che garantiscano la partecipazione effettiva alla vita dell'ordine e della federazione di tutti gli iscritti e in particolare degli iscritti delle professioni meno numerose; leale collaborazione con lo Stato e con gli enti pubblici; separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'ordine preveda una funzione di livello dirigenziale.

L'articolo 7, in considerazione del fatto che la legge 1° febbraio 2006, n. 43, ha dettato la procedura per l'istituzione di nuove professioni sanitarie, prevede che nei provvedimenti di individuazione delle stesse deve essere indicato l'ordine professionale presso il quale è istituito l'albo degli esercenti la nuova professione.

L'articolo 8 prevede che per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relativi alle caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, sia per le prestazioni professionali erogate direttamente ed autonomamente da ogni singola professione che per quelle erogate in collaborazione con altre professioni.

L'articolo 9 riguarda le gestioni previdenziali, e prevede la conferma degli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 10 rinvia, per quanto non espressamente previsto dalla legge, alle norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

L'articolo 11, da ultimo, prevede che le spese necessarie all'istituzione e al funzionamento degli ordini professionali e delle federazioni nazionali sono poste a carico degli iscritti e che dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione degli ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie)

1. Sono istituiti i seguenti ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43:

- a) ordini delle professioni infermieristiche;
- b) ordini della professione ostetrica;
- c) ordini della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;
- d) ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione;
- e) ordini delle professioni tecnico-sanitarie;
- f) ordini delle professioni sanitarie della prevenzione.

2. Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale, finanziaria, statutaria e regolamentare e si articolano in ordini territoriali e in federazioni nazionali degli ordini territoriali. Gli statuti relativi alla loro organizzazione, adottati nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sono predisposti ai sensi dell'articolo 6 e sono approvati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali esercita la funzione di vigilanza sulle federazioni nazionali, sugli ordini professionali e sulle professioni sanitarie di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Istituzione degli albi)

1. I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia, di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1049, e alla legge 25 febbraio 1971, n. 124, sono trasformati nell'ordine delle professioni infermieristiche, di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presso il quale sono istituiti i seguenti albi:

a) albo della professione sanitaria di infermiere;

b) albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico.

2. I collegi delle ostetriche di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, sono trasformati nell'ordine della professione di ostetrica, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presso il quale è istituito l'albo della professione di ostetrica.

3. I collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e alla legge 31 gennaio 1983, n. 25, sono trasformati nell'ordine della professione di tecnico sanitario di radiologia medica, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presso il quale è istituito l'albo della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

4. Presso l'ordine delle professioni sanitarie della riabilitazione, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 1, sono istituiti i seguenti albi:

a) albo della professione sanitaria di fisioterapista;

b) albo della professione sanitaria di logopedista;

c) albo della professione sanitaria di podologo;

d) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

e) albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

f) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

g) albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;

h) albo della professione sanitaria di educatore professionale.

5. Presso l'ordine delle professioni tecnico-sanitarie di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 1, sono istituiti i seguenti albi:

a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) albo della professione sanitaria di dietista;

f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) albo della professione sanitaria di igienista dentale.

6. Presso l'ordine delle professioni sanitarie della prevenzione di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 1, sono istituiti i seguenti albi:

a) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario.

Art. 3.

*(Dislocazione territoriale e organi
degli ordini professionali)*

1. Gli ordini professionali di cui alla presente legge sono istituiti in ogni provincia. Qualora il numero degli iscritti all'ordine non superi le 900 unità, l'ordine è istituito a livello interprovinciale, regionale o interregionale.

2. Sono organi degli ordini professionali:

- a) il consiglio direttivo;
- b) il presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell'ente;
- c) l'assemblea degli iscritti;
- d) la commissione d'albo;
- e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Nel consiglio direttivo deve essere assicurata la presenza di un rappresentante di ciascun albo.

4. Il consiglio direttivo può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta della relativa federazione nazionale, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Con il decreto di scioglimento del consiglio direttivo è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'ordine professionale, alla quale competono le attribuzioni del consiglio direttivo. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.

Art. 4.

(Commissione disciplinare)

1. Presso l'ordine professionale del capoluogo di regione è istituita, per ciascun albo, una commissione competente a giudi-

care sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.

2. Per gli iscritti all'albo si applicano le disposizioni del codice deontologico approvato dalle federazioni nazionali. È fatto obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati e agli ordini professionali di dare reciproca informazione relativamente ai procedimenti disciplinari in atto al fine di adempiere ai rispettivi obblighi.

3. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni disciplinari sono posti a carico degli iscritti ai rispettivi ordini professionali della regione presso cui operano.

Art. 5.

(Organi delle federazioni nazionali)

1. Gli Ordini professionali di cui alla presente legge sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma.

2. Sono organi delle federazioni nazionali:

- a) il consiglio nazionale;
- b) il presidente;
- c) il comitato centrale;
- d) la commissione d'albo;
- e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il comitato centrale può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti a un ordine territoriale. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del comitato centrale disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.

Art. 6.

(Statuti)

1. Gli statuti degli ordini professionali e delle federazioni nazionali di cui alla presente legge si attengono ai seguenti principi e criteri:

a) democraticità nelle procedure di elezione degli organi;

b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale;

c) individuazione di criteri e di modalità che garantiscano la partecipazione effettiva alla vita dell'ordine professionale e della federazione nazionale di tutti gli iscritti e, in particolare, degli iscritti delle professioni meno numerose;

d) garanzia di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive;

e) trasparenza delle azioni intraprese, sia d'ufficio sia ad impulso di parte, verso gli iscritti e verso i terzi;

f) leale collaborazione con lo Stato e con gli enti pubblici;

g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'ordine professionale o della federazione nazionale preveda una funzione di livello dirigenziale;

h) individuazione delle modalità di organizzazione e di funzionamento degli organi;

i) individualizzazione dei criteri per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli appartenenti agli ordini professionali;

l) individualizzazione dei criteri per la determinazione della pianta organica degli ordini professionali e delle Federazioni nazionali;

m) determinazione delle modalità inerenti alla gestione amministrativa e contabile degli ordini professionali e delle federazioni nazionali.

2. Gli statuti fissano, altresì, le misure annuali della contribuzione da parte degli ordini professionali al fine di assicurare il funzionamento delle rispettive federazioni nazionali.

Art. 7.

(Professioni sanitarie di nuova istituzione)

1. Nei provvedimenti di individuazione di nuove professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, deve essere indicato l'ordine professionale presso il quale è istituito l'albo degli esercenti la nuova professione.

Art. 8.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato il relativo regolamento di attuazione, che disciplina:

a) i requisiti per l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2;

b) la tenuta degli albi e le cancellazioni;

c) le sanzioni e i procedimenti disciplinari, i ricorsi, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione disciplinare di cui all'articolo 4;

d) la composizione, nel rispetto di criteri di proporzionalità, le attribuzioni e la durata degli organi collegiali degli ordini professionali e delle federazioni nazionali, e il regime delle incompatibilità con qualsiasi altra carica esecutiva in partiti, sindacati, enti previdenziali, con incarichi di governo anche regionale e locale e con le altre cariche elettive politiche;

e) le modalità di elezione degli organi di cui alla lettera *c*) nel rispetto dei criteri

di democraticità garantendo che le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza, anche presso seggi decentrate istituite nei luoghi di lavoro, assicurando la tempestiva informazione circa le liste e prevedendo anche la possibilità di utilizzo del voto elettronico qualora ne sia possibile la certificazione;

f) l'organizzazione degli ordini professionali a livello territoriale, prevedendo, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale;

g) le attività dei singoli albi relativamente agli ambiti di pertinenza;

h) le commissioni d'albo di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d), e 5, comma 2, lettera d);

i) le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Art. 9.

(Libera professione)

1. Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia per le prestazioni professionali erogate direttamente ed autonomamente da ogni singola professione, sia per quelle erogate in collaborazione con altre professioni.

Art. 10.

(Gestioni previdenziali)

1. Per gli appartenenti agli ordini professionali di cui alla presente legge sono confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Art. 11.

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia)

1. Le spese di conversione e di funzionamento dei nuovi ordini professionali e dei relativi albi di cui agli articoli 1 e 2 sono poste a totale carico degli iscritti.

2. Le spese di istituzione e di funzionamento delle federazioni nazionali sono poste a carico dei rispettivi ordini professionali.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.